

COMUNE DI OSTUNI

Delegato dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR

CONTRATTO DI CONSULENZA PER STUDIO DI FATTIBILITA' CON LA

DOTT.SSA D'ERRICO COSIMINA

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre (23) del mese di giugno in Ostuni e nella Sede comunale, tra il **Comune di Ostuni** (c.f. 81000090746), in quanto comune delegato ex art. 30 del T.U.EE.LL. dell'associazione fra i comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale 2 BR in virtù della convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2009, nel prosieguo indicato con "Comune" o "committente", in atto legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dal dr. Antonio Minna nella esclusiva qualità di dirigente del Settore "Politiche socio-educative" del Comune di Ostuni, giusta decreto sindacale di nomina prot. n. 19417 del 4/8/2009 e successive integrazioni, nonché Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale, e D'ERRICO Cosimina (C. F. DRR CMN 75P66 G187M), nata a Ostuni (BR) il 26.09.1965 e residente in Cisternino in c.da Tiranno, 41 nel prosieguo indicato con "consulente",

PREMESSO

- che con determinazione n. 1602 in data 04.10.2010, adottata dal dirigente del Settore "Politiche socio-educative"-Coordinatore dell'Ufficio di Piano si è provveduto a dare concreto avvio al progetto del Piano Sociale di Zona n. 21 "Piano dei Tempi e degli Spazi" e contestualmente è stato approvato lo schema del presente contratto;

- che con determina dirigenziale n. 949 del 1 giugno 2011 (n. 126/2011 UdP) si attribuiva l'incarico professionale alla consulente D'Errico Cosimina per lo svolgimento delle attività previste nell'anzidetto progetto del Piano di Zona da

svolgersi sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale coincidente con i comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni;

- che le parti dichiarano di ben conoscere i su richiamati provvedimenti, i quali sebbene non allegati sono richiamati per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti, intendendo vincolarsi reciprocamente e formalmente attraverso la stipulazione di apposito contratto scritto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il Comune di Ostuni, come sopra rappresentato, conferisce alla su generalizzata D'Errico Cosimina, la quale accetta senza condizione alcuna, l'incarico di consulenza, soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, nonché alle condizioni ed ai termini di seguito indicati, finalizzato all'espletamento della prestazione consulenziale in qualità di professionista, esperto nella materia, per l'attività di redazione dello studio di fattibilità del Piano dei Tempi e degli Spazi in attuazione di un progetto n. 21 del Piano di Zona 2010-2012.

In particolare, l'attività consiste nell'elaborare lo studio di fattibilità per la realizzazione ed esecuzione delle attività previste nel progetto n. 21 del Piano Sociale di Zona denominato "Piano dei Tempi e degli Spazi".

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

La consulenza è svolta senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, essendo esclusi dal relativo rapporto: l'occupazione di un posto della

dotazione organica dell'ente, il potere di gerarchia, il potere disciplinare e l'obbligo del rispetto di un orario di lavoro.

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico decorre dal 23 giugno 2011, fino alla consegna del Piano dei Tempi e degli Spazi.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Termini e modalità di esecuzione della prestazione del consulente sono concordati con il Dirigente / Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 6 - LUOGO ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'incarico è da espletare presso i locali messi a disposizione dall'Ambito, negli orari e nel giorno concordati.

Art. 7 - CORRISPETTIVO E IMPEGNI RECIPROCI

Per la regolare ed esatta esecuzione dell'attività professionale da svolgere e gli obiettivi da conseguire il Comune si impegna a corrispondere al consulente il complessivo compenso lordo di euro 7.000,00 (settemila/00), comprensivo di ogni onere previsto dalla legislazione fiscale/tributaria nonché dalla normativa attuale in vigore per i contratti di consulenza, da erogarsi a conclusione della prestazione.

Il compenso pattuito sarà corrisposto a conclusione dei lavori.

Il Comune opererà sul predetto compenso le eventuali ritenute di legge e sosterrà, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale e con le risorse finanziarie efferenti al Piano di Zona gli oneri dovuti agli enti previdenziali a carico dell'Ente.

Le spese per i trasferimenti sul territorio dell'Ambito sono a carico del consulente, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute ove gli stessi siano previsti dal progetto del Piano di Zona. In caso di missioni all'esterno del territorio dell'Ambito indispensabili per l'espletamento dell'attività, il consulente ha diritto allo stesso

trattamento economico dovuto ai dipendenti comunali, purchè sia stato autorizzato preventivamente dal competente Dirigente / Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

Il consulente risponde direttamente della validità delle prestazioni e dell'inosservanza dei propri doveri secondo la disciplina dettata da norme di legge e del presente contratto. In particolare ha l'obbligo di tenere sempre una corretta condotta morale e professionale ed è tenuto al segreto d'ufficio, nei termini di legge, per quanto concerne notizie o informazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza dell'incarico ricevuto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di rescissione previste dal codice civile, ciascuna delle parti è libera di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi tempo a norma dell'art. 2227 del codice civile dandone preavviso scritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte almeno quindici giorni precedenti quello di decorrenza del recesso.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal codice civile, l'incarico in questione potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora il Comune accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia.

La risoluzione del contratto può avvenire unilateralmente da parte del committente prima del termine quando il consulente: commetta gravi inadempimenti contrattuali; sospenda ingiustificatamente la prestazione per un periodo superiore a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi che possano compromettere gli obiettivi del

programma da raggiungere; versi in una delle fattispecie di cui all'art. 58 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; danneggiamento o furto di un bene comunale; inosservanza delle modalità e delle condizioni concordate con il Dirigente competente per l'espletamento della prestazione; impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte relativa al lavoro espletato.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE

Il consulente è responsabile personalmente degli eventuali danni cagionati al committente o a terzi – persona, animali o cose – dell'attività posta in essere in esecuzione dell'incarico conferito con il presente contratto.

Art. 12 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il consulente per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, qualora non fosse possibile dirimerla bonariamente di comune accordo tra le parti, sarà rimessa alla competente autorità giudiziaria del Foro di Brindisi.

Art. 13 - CAUSE OSTATIVE

Il consulente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (normativa antimafia) e dalle altre disposizioni legislative che impediscano di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Il consulente autorizza il Comune a trattare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e per i relativi adempimenti obbligatori derivanti da leggi e da regolamenti e dichiara di essere stato posto al corrente dei suoi diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 successive modificazioni.

2. Il consulente espressamente autorizza il committente alla pubblicazione del presente contratto e/o degli atti di conferimento dell'incarico, interamente o per estratto sul sito web istituzionale del Comune di Ostuni.

Art. 15 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, di cui uno per ciascuna delle parti, da registrare in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Il Consulente

Il Committente
